



Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

Modifica del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “*relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)”;*

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 “*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 “*che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2146 della Commissione del 24 settembre 2020 “*che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione del 21 gennaio 2021 “*che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 “*recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici*”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 “*che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi*”;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 “*che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e*



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

stabilisce l'elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1 dicembre 2021 “*che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi*”;

VISTO il regolamento (UE) 2024/2619 della Commissione dell’8 ottobre 2024 *che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fasetil, fosfonati di potassio e fosfonato di disodio in o su determinati prodotti*;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625*” ed in particolare l’art. 8, comma 8, che prevede che con decreto vengano adottate le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica;

VISTO il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, recante “*Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011*”;

VISTO il decreto ministeriale del 21 marzo 2024, n. 135905 recante la designazione, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 e dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, del laboratorio nazionale di riferimento nonché la definizione, ai sensi dell’articolo 37 del citato Regolamento (UE) 625/2017 e dell’articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, dei requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di prove di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309 in materia di “*Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica*” così come modificato dai decreti 10 luglio 2020, n. 7264 e 22 dicembre 2022, n. 658304;

VISTO il decreto ministeriale del 12 ottobre 2023 n. 567753 recante “*Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848*”;

VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735 recante l’adozione del “Piano d’azione nazionale per la produzione biologica”, ai sensi dell’articolo 7, della legge 9 marzo 2022 n. 23;

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651 recante disposizioni per l’adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Il Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto-legge dell'11 novembre 2022 n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di *“Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 recante *“Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante l' *“Istituzione Banca Dati Vigilanza”*;

VISTO il decreto ministeriale del 24 novembre 2022 recante *“Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, è previsto che al medesimo Sottosegretario è delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

CONSIDERATO quanto previsto dall'azione 3 *‘Migliorare la fiducia del consumatore’* del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, le caratteristiche biologiche sono sempre compromesse dalla presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e ciò sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264, di modifica del DM 309/2011, ha previsto al 31 dicembre 2022 una deroga relativa alle soglie di decertificazione per le contaminazioni di acido fosfonico, ha disposto l'avvio, da parte del Ministero, di un progetto sperimentale volto a studiare i fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico nei tessuti vegetali nonché ulteriori aspetti connessi alla problematica della contaminazione da fosfiti nei prodotti biologici;

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo decreto n. 7264/2020, ha previsto che il Ministero, sulla base degli approfondimenti tecnico-scientifici, riesamina le disposizioni in esso contenute entro il 31 dicembre 2022 e procede, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a rivedere se del caso le disposizioni in esso contenute;

ATTESO che il DM 22 dicembre 2022, n. 658304 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2025;

RITENUTO quindi opportuno, in caso di residuo di acido fosfonico, mantenere le soglie previste in deroga dall'Allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 e s.m.i. per un periodo di tempo utile a valutare i risultati del progetto di ricerca denominato *“Sistemica del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie – BIOFOSF-CUBE”* – finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022 – il cui termine è previsto per il 31 ottobre 2026;

SENTITO, mediante consultazione scritta, il tavolo tecnico sull'Agricoltura biologica in data 12/12/2025;

SENTITE, mediante consultazione scritta, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 12/12/2025;



*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DECRETA

Articolo 1

L'Allegato 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, così come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304, è modificato come segue:

- a) nei punti 2 e 3 la data del '31 dicembre 2025' è sostituita da: '31 dicembre 2027';

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
Luigi D'Eramo
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)